

1) Puntiforme dello statuto art. 1, 3, 5.
 Sono state discusse alcune modifiche
 allo statuto socio, queste erano
 state già da tempo argomento dell'
 interno dell'associazione, e tutti i soci
 ne condividono la modifica.
 Sono stati discussi, modificati e
 approvati con il massimo dei consensi
 gli articoli 1, 3, 5.

l'articolo 1: riguardava la denominazione
 che si lascia alla scelta il vecchio termine
 "diversamente abili" sostituito con
 "Persone con disabilità".

SUPERABILE ONLUS ASS.NE DI PERSONE CON DISABILITÀ
 86.

l'articolo 3: Riguarda l'indirizzo della
 sede e la sede da via Peranzina a
 via Lamione 18.

l'articolo 5: qui viene modificato nello
 forma registrata in data 30/05/2014
 con l'integrazione con l'impegno della nostra
 associazione nei limiti delle risorse
 economiche e umane ad assistere con
 solo le persone con disabilità ma tutte
 le persone deboli bisognose di sostegno in
 particolare anziani e minori.

Tutte i neo presidenti condividono tutte le iniziative
 che sono considerate fondamentali per il
 percorso di crescita dell'associazione.

2) Vote ed eventuali.
 Nessuna

data 23/11/2010 ore 21:30

Il Presidente

Il Vice-Presidente

Superabile ONLUS
 Ass.ne di persone con disabilità & co
 10 94016 Pasani (SA)



Statuto Sociale

Superabile Onlus

Associazione "di Persone con Disabilità" & Co.

Modifica dello statuto sociale registrato in data 30 settembre 2004, e successive modifiche dell'assemblea dei soci del 8 novembre 2004, registrate in data 12 novembre 2004.

L'assemblea straordinaria dei soci iscritti, tenutasi il giorno 23 aprile 2010 presso la nuova sede sociale ed operativa sita in Via Lamioni n. 18- 84016 Pagani (Sa), tenuto conto delle modifiche allo statuto sociale del 8 novembre 2004 approva, con il massimo dei voti favorevoli, le modifiche agli articoli n. 1 (Denominazione), n. 3 (Sede) e n. 5 (Scopi e oggetto sociale) dello statuto sociale di Superabile Onlus.

In merito si chiarisce che le modifiche effettuate riguardano:

- L'articolo 1 (Denominazione): Modificato il termine "diversamente abili", che viene sostituito da quello "di persone con disabilità";
- L'articolo 3 (Sede): Modificato l'indirizzo della sede sociale ed operativa che passa da Via Perone 14, a Via Lamioni 18- 84016 Pagani (Sa);
- L'articolo 5 (Scopi e oggetto sociale): Questo articolo non viene modificato nella forma registrata in data 30 settembre 2004, ma integrato con: *L'associazione nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia di associazionismo, nel proprio ambito di azione, nei limiti delle disponibilità economiche e di risorse umane, garantisce il suo impegno a tutte le fasce deboli e in particolare a minori e anziani.*

Si allega:

1. Verbale Assemblea Straordinaria dei soci del 23 aprile 2010;

ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE

E' COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE SUPERABILE, ASSOCIAZIONE "DI PERSONE CON DISABILITÀ" & CO., IN SIGLA -SUPERABILE ONLUS-.

ARTICOLO 2 - STATUTO E REGOLAMENTO

L'ASSOCIAZIONE È RETTA DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME GENERALI CHE REGOLANO LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUÒ EMANARE UN REGOLAMENTO INTERNO IL QUALE DISCIPLINERÀ IN ARMONIA CON IL PRESENTE STATUTO, GLI ASPETTI ULTERIORI DELL'ORGANIZZAZIONI E DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE.

ARTICOLO 3- SEDE

L'ASSOCIAZIONE HA SEDE IN VIA LAMIONI 18 -84016 PAGANI (SA).

ARTICOLO 4 - DURATA

L'ASSOCIAZIONE HA DURATA FINO AL 31/12/2060.

TALE TERMINE PUÒ ESSERE PROROGATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA.

ARTICOLO 5- SCOPI E OGGETTO SOCIALE

SUPERABILE È UN'ASSOCIAZIONE COMPOSTA DA DISABILI, FAMIGLIE DI PERSONE DISABILI E AMICI DEI DISABILI. SI È COSTITUITA CON LO SCOPO DI DARE VOCE ALLE ESIGENZE E ALLE PROBLEMATICHE DELLE PERSONE DISABILI E DEI LORO FAMILIARI.

L'ASSOCIAZIONE SI PROPONE DI FAVORIRE L'INSERIMENTO DELLA PERSONA DISABILE NEI CONTESTI SCOLASTICI, SOCIALI E LAVORATIVI, ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE, CULTURALI, FORMATIVE, SPORTIVE, RICREATIVE E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E SERVIZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI DISABILI FISICI E MENTALI.

L'ASSOCIAZIONE SI IMPEGNA A PERSEGUIRE ESCLUSIVAMENTE FINALITÀ DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.

L'ASSOCIAZIONE NON PERSEGUE FINALITÀ DI LUCRO.

ESSA È APARTITICA, SENZA DISCRIMINAZIONI RAZZIALI O SOCIALI.

L'ASSOCIAZIONE È UN ORGANISMO DI PROMOZIONE SOCIALE RIENTRANTE NELLA FASCIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE PREVISTE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI NO-PROFIT, CON IL FINE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCIALE A FAVORE DI ASSOCIATI E DI TERZI, SENZA FINALITÀ DI LUCRO E NEL PIENO RISPETTO DELLA LIBERTÀ E DELLA DIGNITÀ DEGLI ASSOCIATI.

L'ASSOCIAZIONE NEL PIENO RISPETTO DI TUTTE LE LEGGI VIGENTI IN MATERIA, NEL PROPRIO AMBITO DI AZIONE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITÀ ECONOMICHE E DI RISORSE UMANE, GARANTISCE IL SUO IMPEGNO A TUTTE LE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE, IN PARTICOLARE A MINORI E ANZIANI.

SOCI

ARTICOLO 6- AMMISSIONE

IL NUMERO DEI SOCI È ILLIMITATO.

POSSONO ESSERE SOCI TUTTE LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, CHE CONDIVIDONO LE FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE E SI IMPEGNANO REALIZZARLE, E IN PARTICOLARE TUTTE LE PERSONE FISICHE CHE, PORTATORI DI HANDICAP E NON, DEDICANO LA LORO ATTIVITÀ ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE.

È ESCLUSA OGNI FORMA DI PARTECIPAZIONE TEMPORANEA ALL'ASSOCIAZIONE.

PER OTTENERE L'AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE OCCORRE:

- PRESENTARE DOMANDA ALLA PRESIDENZA DELL'ASSOCIAZIONE COMPILANDO IL MODULO PREDISPOSTO IN OGNI SUA PARTE;
- ACCETTARE LE NORME DEL PRESENTE STATUT ED EVENTUALI REGOLAMENTI PREPOSTI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO.

È FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI RESPINGERE LA DOMANDA ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, RESTITUENDO LA QUOTA ASSOCIATIVA.

LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI RESPINGERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE, DEVE ESSERE MOTIVATA E NON È APPELLABILE.

DELLA DELIBERAZIONE DEVE ESSERE DATA COMUNICAZIONE SCRITTA ALL'ASPIRANTE SOCIO.

ARTICOLO 7 – TIPOLOGIE DI SOCI

NELL'ASSOCIAZIONE SI DISTINGUONO LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI SOCI:

- SOCI FONDATORI
- SOCI ORDINARI
- SOSTENITORI
- BENEFATTORI

I SOCI FONDATORI SONO COLORO CHE HANNO PARTECIPATO ALL'ATTO COSTITUTIVO, E QUINDI SONO ANCHE SOCI ORDINARI.

SOCI ORDINARI SONO COLORO CHE UNITAMENTE AI SOCI FONDATORI CONDIVIDONO LE FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE. I SOSTENITORI E BENEFATTORI SONO QUELLE PERSONE FISICHE CHE INTERVENGONO CON EROGAZIONI LIBERALI SENZA SOTTOSCRIVERE VOLONTARIAMENTE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE, E DI CONSEGUENZA SENZA POTER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO.

IL TERMINE DI SCADENZA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA È FISSATO IN UN MESE DALL'INIZIO DELL'ANNO DI ATTIVITÀ.

LE ISCRIZIONI SUCCESSIVE SARANNO SUBORDINATE ALLA DISPONIBILITÀ DI PERSONALE E STRUTTURA, AL FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ.

ARTICOLO 8 – DIRITTI

LA QUALIFICA DI SOCIO (FONDATORE, ORDINARIO, SOSTENITORE E BENEFATTORE) DA DIRITTO A FREQUENTARE I LOCALI E LE ATTIVITÀ SECONDO LE MODALITÀ STABILITE IN APPOSITO REGOLAMENTO, NONCHÉ DI USUFRUIRE DEI VANTAGGI E DEI SERVIZI DELL' ASSOCIAZIONE.

I SOCI ORDINARI HANNO I SEGUENTI DIRITTI:

- ELEGGERE GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELL' ASSOCIAZIONE;
- APPROVARE ANNUALMENTE IL BILANCIO;
- ESSERE RIMBORSATI DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER L' ATTIVITÀ PRESTATO PER L' ASSOCIAZIONE, SECONDO MODALITÀ E LIMITI STABILITI NEL REGOLAMENTO INTERNO, QUALORA STILATO.

ARTICOLO 9 – DOVERI

I SOCI DEVONO SVOLGERE L' ATTIVITÀ IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO. ESSI HANNO IL DOVERE DI DIFENDERE NEL CAMPO CIVILE IL BUON NOME DELL' ASSOCIAZIONE E DI OSSERVARE LE REGOLE DETTATE DA ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE AI QUALI L' ASSOCIAZIONE ADERISCE O È AFFILIATA.

ARTICOLO 10- DECADENZA ED ESCLUSIONE

I SOCI FONDATORI CESSANO DI APPARTENERE ALL' ASSOCIAZIONE:

- PER DIMISSIONI VOLONTARIE FATTE PERVENIRE IN FORMA SCRITTA ALLA PRESIDENZA;
- PER RADIAZIONI, DELIBERATA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, PRONUNCIATA CONTRO IL SOCIO CHE COMMITTE AZIONI RITENUTE DISONOREVOLI ENTRO E FUORI DELL' ASSOCIAZIONE O CHE, CON SUA CONDOTTA, COSTITUISCA OSTACOLO AL BUON ANDAMENTO DEL SODALIZIO.

A CARICO DEI SOCI IL CONSIGLIO DIRETTIVO PUÒ ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI AMMONIZIONE E SOSPENSIONE, VALUTATA LA GRAVITÀ DEI COMPORTAMENTI TENUTI E DOPO AVER CONTESTATO ALL' ASOCIATO, PER ISCRITTO, I FATTI CHE GIUSTIFICANO IL PROVVEDIMENTO. L' ASSOCIATO HA IL DIRITTO DI PRESENTARE LE PROPRIE DIFESE ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 5 GIORNI DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLE CONTESTAZIONI, PER ISCRITTO.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 11- ORGANI

GLI ORGANI SOCIALI SONO:

- L' ASSEMBLEA
- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
- IL SEGRETARIO
- IL PRESIDENTE

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12- COMPOSIZIONE

L' ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI È SOVRANA ED È IL MASSIMO ORGANO DELIBERATIVO DELL' ASSOCIAZIONE. ESSA REGOLA LA VITA ASSOCIATIVA ED È CONVOCATA IN SESSIONI ORDINARI E STRAORDINARIE.

ARTICOLO 13- COMPITI DELL' ASSEMBLEA

L' ASSEMBLEA

- DELIBERA, NEI LIMITI DELLO STATUTO SOCIALE, SULL' INDIRIZZO GENERALE DELL' ATTIVITÀ E LA GESTIONE DELL' ASSOCIAZIONE;
- APPROVA ANNUALMENTE IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA;
- ELEGGE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- DELIBERA IN VIA STRAORDINARIA SULLE MODIFICHE DELLO STATUTO.

ARTICOLO 15- CONVOCAZIONE

L'ASSEMBLEA ORDINARIA SI RIUNISCE DI REGOLA UNA VOLTA ALL'ANNO, ENTRO IL 31 MARZO, PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO E MORALE, OVE OCCORRA, PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA SI RIUNISCE OGNI QUAL VOLTA SE NE VERIFICHINO LA NECESSITÀ ED A RICHIESTA DI ALMENO 3 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DI ALMENO UN TERZO DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO, CON DOMANDA SCRITTA CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO, E PRESENTATA AL PRESIDENTE.

IN TAL CASO L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

L'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, È INDETTA E CONVOCATA DAL PRESIDENTE MEDIANTE CIRCOLARE ANCHE INFORMATICO CON DEBITO AVVISO DI RICEVIMENTO, CON UN PREAVVISO MINIMO NON INFERIORE AI 10 GIORNI.

ARTICOLO 16- MODIFICHE DELLO STATUTO

LE EVENTUALI MODIFICHE DEL PRESENTE STATUTO POTRANNO ESSERE DISCUSSE E DELIBERATE SOLO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI E SOLO SE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ARTICOLO 17- VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'ASSEMBLEA DELIBERA IN PRIMA CONVOCAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE, CON L'INTERVENTO DI ALMENO METÀ PIÙ 1 DEI SOCI AVENTI DIRITTO AL VOTO; IN SECONDA CONVOCAZIONE, SEMPRE A MAGGIORANZA SEMPLICE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI.

IN CASO DI MODIFICHE DELLO STATUTO OCCORRE UNA MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEGLI INTERVENUTI ALL'ASSEMBLEA, CON DIRITTO DI VOTO. LA VOTAZIONE AVVIENE PER ALZATA DI MANO; PER L'ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI, A SCRUTINIO SEGRETO.

ARTICOLO 18- CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO È COMPOSTO DA 3 A 7 MEMBRI E NEL PROPRIO SENSO ELEGGE IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE E NOMINA IL SEGRETARIO. I CONSIGLIERI VENGONO ELETTI DALL'ASSEMBLEA E SCELTI TRA I SOCI CON UN'ANZIANITÀ MINIMA DI TRE ANNI, TRANNE QUELLI ELETTI IN SEDE COSTITUTIVA. I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO RIELEGGIBILI.

IL CONSIGLIERE CHE, PER INGIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGA A TRE RIUNIONI CONSECUTIVE, DECADE DALLA CARICA.

IN CASO DI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO CON IL PRIMO DEI NON ELETTI, DALLA PRECEDENTE TORNATA ELETTORALE.

LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE COMPORTANO L'EFFETTUAZIONE DI ELEZIONI PER LA NOMINA DEL SOLO PRESIDENTE SEMPRE NEL RISPETTO DEI REQUISITI STABILITI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DURA IN CARICA PER 6 ANNI. SI RIUNISCE PERIODICAMENTE ALMENO 4 VOLTE ALL'ANNO E STRAORDINARIAMENTE QUANDO LO RITIENE OPPORTUNO IL PRESIDENTE O NE FACCIA RICHIESTA ALMENO 3 DEI SUOI COMPONENTI. IL CONSIGLIO DIRETTIVO DIMISSIONARIO RIMANE IN CARICA FINO ALLA NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO PER IL DISBRIGO DEGLI AFFARI CORRENTI.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE; ED IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICEPRESIDENTE O DAL CONSIGLIERE CON MAGGIORE ANZIANITÀ DI CARICA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA METÀ + 1 DEI SUOI COMPONENTI.

A PARITÀ DI VOTI PREVALE IL VOTO DEL PRESIDENTE.

LE DELIBERE DEL CONSIGLIO DEBBO NO ESSERE VERBALIZZATE NELL'APPOSITO LIBRO SOCIALE DAL SEGRETARIO, E RESE NOTE AI SOCI.

ARTICOLO 19 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ESERCITA LE SEGUENTI FUNZIONI ED ATTRIBUZIONI:

- CURA IL RAGGIUNGIMENTO DEI FINI PER CUI È STATA COSTITUITA L'ASSOCIAZIONE, CON L'ESCLUSIONE DEI COMPITI ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI ALL'ASSEMBLEA DAL PRESENTE STATUTO;
- ATTUA LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;
- DELIBERA SULLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI;
- VALUTA IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO CURATO DAL SEGRETARIO, DA PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA RIFERENDO SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SU QUELLA IN PROGRAMMA;
- STABILISCE LE QUOTE CHE I SOCI DEBBO NO VERSARE ANNUALMENTE;
- CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E LE EVENTUALI ASSEMBLEE STRAORDINARIE;

- DELIBERA SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SOCI;
- TRA I MEMBRI ELETTI DESIGNA LE CARICHE DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

ARTICOLO 20 – IL SEGRETARIO

VIENE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, RESTA IN CARICA PER 6 ANNI ED È IL RESPONSABILE DELLA SEDE DELL'ASSOCIAZIONE. COMPITO PRINCIPALE DEL SEGRETARIO È LA CURA DI TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI SU INDICAZIONE DEL PRESIDENTE. INOLTRE PREPARA IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO DA PRESENTARE ALL'ASSEMBLEA SU MANDATO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ARTICOLO 21 – IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE VIENE NOMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO FRA I SOCI ELETTI DALL'ASSEMBLEA. IL PRESIDENTE HA LA LEGALE RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO E DISPONE DEI POTERI DI FIRMA SOCIALE. EGLI CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DIRETTIVO E NE SEGUE LE DELIBERAZIONI. IL PRESIDENTE È RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMPIUTI IN NOME E PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE STESSA. COORDINA LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI E DELL'ATTIVITÀ, FIRMA LA CORRISPONDENZA CHE IMPEGNA IL SODALIZIO. IL PRESIDENTE DEVE RENDERE CONTO DEL PROPRIO OPERATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO È SOSTITUITO DAL VICEPRESIDENTE. RESTA IN CARICA PER 6 ANNI ED È RIELEGGIBILE.

RISORSE ECONOMICHE

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO

IL PATRIMONIO È COSTITUITO DALLE QUOTE ASSOCIATIVE, DAI CONTRIBUTI DI ENTI, DI COMUNI E DI ASSOCIAZIONI, DA LASCITI, DA DONAZIONI, ATTI DI LIBERALITÀ E DAI PROVENTI DELLE VARIE ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI, NONCHÉ DALLE GESTIONI ACCESSORIE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE STESSA.

ARTICOLO 23 – PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

L'ASSOCIAZIONE HA IL DIVIETO DI DISTRIBUIRE UTILI E AVANZI DI GESTIONE, NONCHÉ FONDI, RISERVE O CAPITALI, SALVO CHE LA LORO DISTRIBUZIONE O DESTINAZIONE NON SIANO IMPOSTE DALLA LEGGE. L'ASSOCIAZIONE PUÒ, IN CASO DI NECESSITÀ, ASSUMERE LAVORATORI DIPENDENTI O AVVELERSI DI PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO, ANCHE RICORRENDO AI PROPRI ASSOCIATI.

ARTICOLO 24 – ANNO SOCIALE

L'ANNO SOCIALE E L'ESERCIZIO FINANZIARIO INIZIANO IL 1° OTTOBRE E TERMINA IL 31 SETTEMBRE DI CIASCUN ANNO.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 25 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

TUTTE LE EVENTUALI CONTROVERSIE TRA I SOCI E TRA QUESTI E L'ASSOCIAZIONE ED I SUOI ORGANI, SARANNO SOTTOPOSTE CON L'ESCLUSIONE DI OGNI ALTRA GIURISDIZIONE ALLA COMPETENZA DI TRE ARBITRI, 2 SARANNO NOMINATI DALLE PARTI, IL TERZO SARÀ DECISO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI; ESSI GIUDICHERANNO EX BONO ET AEQUO, SENZA FORMALITÀ DI PROCEDURA IL LORO GIUDIZIO SARÀ INAPPELLABILE.

ARTICOLO 26 – SCIoglimento

LO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE È DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI CONVOCATA IN SEDUTA STRAORDINARIA, CON L'APPROVAZIONE DI ALMENO QUATTRO QUINTI DEI SOCI ORDINARI E, COMUNQUE, SECONDO LE NORME DEL CODICE CIVILE. L'ASSOCIAZIONE HA L'OBBLIGO DI DEVOLVERE IL PATRIMONIO DELL'ORGANIZZAZIONE, IN CASO DI SCIoglimento PER QUALUNQUE CAUSA, AD ALRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE O AI FINI DI PUBBLICA UTILITÀ, SENTITO L'ORGANISMO DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 190, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662, ORGANISMO ISTITUITO CON D.P.C.M. DEL 26 SETTEMBRE 2000 (IN G.U. N. 229 DEL 30 SETTEMBRE 2000) SALVO DIVERSA DESTINAZIONE IMPOSTA DALLA LEGGE.

ARTICOLO 27 – NORMA FINALE

PER TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO SI APPLICANO LE NORME E LE LEGGI VIGENTI CHE REGOLANO L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE, SPORTIVO, CULTURALE, E RICREATIVO DEL TEMPO LIBERO, LO STATUTO DEGLI ENTI DI APPARTENENZA NONCHÉ LE NORME DEL CODICE CIVILE.

ARTICOLO 28 – DIVIETI E OBBLIGHI

L'ASSOCIAZIONE HA IL DIVIETO DI SVOLGERE ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE TIPICHE DELLE ONLUS AD ECCEZIONE DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.

L'ASSOCIAZIONE HA L'OBLIGO DI IMPIEGARE GLI UTILI O GLI AVANZI DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E DI QUELLE AD ESSE DIRETTAMENTE CONNESSE.

ARTICOLO 29 – Uso DENOMINAZIONE ONLUS

L'ASSOCIAZIONE PREVEDE L'USO DELLA DENOMINAZIONE ED IN QUALSIVOGLIA SEGNO DISTINTIVO O COMUNICAZIONE RIVOLTA AL PUBBLICO, DELLA LOCUZIONE "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE" O DELL'ACRONIMO "ONLUS".

1/1/2011 11:11:11



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Capo Team Gestione
Controllo Atti
Salvatore Capaldo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Capaldo".



Firma su delega del Direttore Provinciale,
Mattia BARRICELLI
(disposizione di servizio n. 04/2011)
e successive integrazioni e/o modifiche